



# Società italiana di scienze applicate alle piante officinali e ai prodotti per la salute

## STATUTO

### Art. 1

#### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E DURATA

1.1 E' costituita l'Associazione culturale denominata "Società italiana di scienze applicate alle piante officinali e ai prodotti per la salute" abbreviabile anche in "SISTE", di seguito chiamata per brevità Associazione.

1.2 L'Associazione ha durata illimitata

1.3 L'Associazione è apartitica e apolitica.

1.4 L'ordinamento dell'Associazione prevede la disciplina uniforme per tutti i soci e garantisce l'effettività del rapporto associativo.

### Art. 2

#### SEDE LEGALE E SEDI SECONDARIE

2.1 L'Associazione ha sede in Milano e può costituire sedi secondarie e uffici di rappresentanza, in Italia e all'estero.

2.2 Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune possono essere decisi con deliberazione del Consiglio direttivo.

### Art. 3

#### FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1 L'Associazione non ha finalità di lucro.

3.2 L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) creare un polo culturale per lo sviluppo, la promozione e la diffusione dell'utilizzo delle piante officinali nei prodotti per la salute ed il benessere

b) tutelare gli interessi di tutti gli operatori a vario titolo interessati all'utilizzo delle piante officinali e ove occorra, quelli di singoli soci e gruppi di soci, in tutti i casi in cui gli interventi richiesti siano conformi alle finalità dell'Associazione, assumendone, se del caso, la rappresentanza nelle circostanze che lo richiedono anche nei rapporti con le autorità competenti;

c) promuovere la riqualificazione del territorio nazionale attraverso le piante officinali ed contribuire alla valorizzazione dei settori nei quali le stesse trovano applicazione;

d) informare e aggiornare sotto il profilo tecnico, scientifico e legislativo i soci, e realizzare iniziative finalizzate alla formazione e alla preparazione tecnica e culturale degli operatori del settore;

e) promuovere la certificazione ed i marchi di qualità dei prodotti contenenti piante officinali;

f) favorire la ricerca di prodotti e di tecnologie maggiormente sicuri per l'uomo e per l'ambiente.

3.3 A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione realizzerà le finalità di cui all'art. 3.2 attraverso le seguenti attività:

a) organizzare riunioni con i soci per la trattazione di tematiche di comune interesse;

b) promuovere e aderire a progetti di ricerca volti a migliorare la conoscenza sulle piante officinali, verificarne l'importanza in termini di valorizzazione del territorio, occupazione e salute per il consumatore;

c) promuovere iniziative volte a supportare l'utilizzo di piante officinali nei prodotti per la salute ed il benessere;

d) realizzare e diffondere studi e monografie relative alle piante officinali;

e) curare i rapporti con Istituzioni pubbliche e private, in particolare, Associazioni, Fondazioni, Scuole, Università, Consorzi, Società, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali;

f) realizzare iniziative editoriali a carattere scientifico, tecnico e legislativo relative alle tematiche di interesse, finalizzate alla gestione di problemi tecnico-produttivi, legislativi, gestionali e amministrativi;



g) mantenere i contatti con l'opinione pubblica al fine di promuovere e valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo dei soci;

h) organizzare e partecipare a ricerche, studi, dibattiti, convegni e manifestazioni fieristiche su temi relativi alle scienze applicate alle piante officinali;

i) effettuare una costante sorveglianza affinché il livello di comportamento dei soci sia conforme all'etica e alle finalità dell'Associazione;

l) offrire servizi specifici per i soci in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

3.4 Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà stipulare tutti gli atti e i contratti opportuni compatibili con la propria qualità di ente senza scopo di lucro.

#### **Art. 4**

##### **SOCI – CRITERI DI AMMISSIONE**

4.1 L'Associazione è aperta a tutti coloro che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali e che, grazie alla loro preparazione accademica e/o professionale, intendano contribuire allo sviluppo della cultura sulle piante officinali.

4.2 Possono associarsi persone fisiche, persone giuridiche, enti di fatto. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla vita associativa attraverso una persona fisica da essi designata quale rappresentante.

4.3 I soci si distinguono in fondatori, ordinari, junior, consulenti, produttori, e sostenitori in base alle proprie caratteristiche, senza che tale distinzione comporti differenziazione nel rapporto associativo:

a) sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

b) sono soci ordinari i titolari ed i collaboratori di erboristerie, farmacie, parafarmacie o similari,

c) sono soci junior gli studenti e i neo laureati di discipline scientifiche interessati al settore delle piante officinali;

d) sono soci produttori, i coltivatori e trasformatori di piante officinali, i laboratori di ricerca e controllo, i produttori di materie prime e di prodotti destinati alla salute ed al benessere;

e) sono soci consulenti gli esperti che svolgano attività come liberi professionisti;

f) sono soci istituzionali gli enti scientifici e le associazioni culturali;

g) sono soci sostenitori gli enti e/o le persone giuridiche, sotto qualsiasi forma giuridica, che hanno un interesse primario nelle attività svolte dall'Associazione e che si distinguono particolarmente nell'impegno verso l'Associazione, secondo quanto riconosciuto dal Consiglio direttivo.

h) altri e diversi casi possono essere presi in considerazione dopo valutazione ed approvazione del Consiglio direttivo.

4.4 La domanda di ammissione deve essere corredata dalla documentazione pertinente e comprovante l'attività svolta.

4.5 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di aver preso visione dello statuto e di accettare senza riserve il presente statuto e le delibere adottate dagli organi associativi. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci.

4.6 Il Consiglio direttivo deve riferire all'Assemblea relativamente alle domande non accolte.

4.7 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

4.8 Quanti abbiano i requisiti dei soci produttori non possono aderire all'Associazione come soci ordinari.

#### **Art. 5**

##### **RECESSO ED ESCLUSIONE**

5.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte o estinzione.

5.2 La adesione ha durata annuale (12 mesi) e si intende rinnovata tacitamente di anno in anno. Trascorso l'anno iniziale il socio può disdire con preavviso di tre mesi inviato con lettera raccomandata a/r al Presidente dell'Associazione.



5.3 L'esclusione dell'associato può essere deliberata dal Consiglio direttivo per:

- a) morosità;
- b) inosservanza delle norme del presente statuto e delle delibere adottate dagli organi associativi;
- c) realizzazione di atti pregiudizievoli all'Associazione o contrastanti gli scopi associativi;
- d) indegnità.

5.4 La delibera del Consiglio direttivo che dispone l'esclusione dell'associato dall'Associazione dovrà essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

## **Art. 6**

### **DIRITTI E OBBLIGHI**

6.1 Tutti i soci hanno il diritto di:

- a) partecipare all'assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale);
- b) votare (direttamente o per delega) il bilancio e ogni altra proposta di delibera;
- c) esercitare l'elettorato attivo e passivo per le cariche associative;
- d) concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
- e) essere informati e accedere alle delibere assembleari, ai bilanci e ai rendiconti dell'Associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi istituzionali dell'Associazione.

6.2 Tutti i soci sono obbligati a:

- a) osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- b) contribuire al raggiungimento degli scopi associativi secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- c) versare regolarmente la quota associativa annuale, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo;
- d) svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- e) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione; in particolare dovranno esercitare la propria attività professionale secondo i principi della deontologia professionale, senza ledere l'immagine, né danneggiare alcuno degli appartenenti all'Associazione.

## **Art. 7**

### **ORGANI**

7.1 Gli organi sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei revisori contabili, organo di controllo.

## **Art. 8**

### **ASSEMBLEA**

8.1 L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ognuno dei quali ha diritto a un voto e può rappresentare sino a tre soci che gli abbiano conferito delega scritta.

8.2 Essa è convocata, mediante affissione all'albo presso la sede e comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera, fax o posta elettronica, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza ai soci, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci. La convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza.

8.3 L'Assemblea, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei presenti. Salvo, quanto previsto all'art. 17.1,



l'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con la maggioranza dei presenti.

8.4 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo presso la sede.

8.5 L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) approvare la relazione di attività ed il rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- b) approvare il programma per l'anno successivo;
- c) eleggere tra i soci i componenti del Consiglio direttivo;
- d) nominare i membri del Collegio dei revisori contabili;
- e) approvare i regolamenti interni;
- f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- g) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio direttivo o un decimo dei soci abbia richiesto al Presidente di indicare nell'ordine del giorno;
- h) deliberare su ogni altro argomento che lo statuto demandi alla competenza dell'Assemblea;
- i) deliberare le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione.

## **Art. 9**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

9.1 Il Consiglio direttivo, organo amministrativo dell'Associazione, è composto da tre a undici membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

9.1. bis Partecipano come uditori al Consiglio direttivo i Presidenti dei Gruppi laddove costituiti.

9.2. I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il consigliere che non interviene per quattro riunioni consecutive viene dichiarato decaduto. In caso di morte, decadenza o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio ha facoltà di cooptare. I membri entrati successivamente scadono con gli altri consiglieri in carica. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri originariamente eletti l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato con nuove elezioni.

9.3 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno 2 volte all'anno ed è convocato da:

- a) il Presidente;
- b) almeno 1/3 dei componenti, su richiesta motivata.

9.4 La convocazione scritta deve essere inviata ai componenti del Consiglio, tramite lettera, fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

9.5 Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea, in particolare:

- a) elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente;
- b) nomina e revoca il Segretario generale;
- c) predispone gli atti e i regolamenti per disciplinare l'attività dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- d) delibera la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi e ne approva i programmi di attività;
- e) elabora il programma di attività da realizzare;
- f) se costituito nomina gli altri componenti del Comitato scientifico, oltre al Presidente e al Segretario che ne sono membri di diritto;
- g) delibera sulle proposte avanzate dal Comitato scientifico su questioni tecnico-scientifiche che prevedano oneri di spesa;
- h) stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- i) accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci;
- l) delibera in merito all'esclusione dei soci;



m) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

9.6 Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.7 Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei revisori dei conti, a cui viene inviata la convocazione con le stesse modalità dei membri del Consiglio direttivo.

9.8 Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

## **Art. 10 PRESIDENTE**

10.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti ed è rieleggibile. E' il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed ha il potere di firma.

10.2 Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali solo sul benestare scritto di almeno due membri del Consiglio direttivo.

10.3 Può conferire ad soci, anche estranei al Consiglio direttivo, procura speciale per la gestione di attività specifiche, previa approvazione del Consiglio direttivo.

10.4 Il Presidente è membro di diritto del Comitato scientifico.

10.5 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio direttivo per l'approvazione della delibera con cui gli vengono attribuite le funzioni di Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la delibera del Consiglio direttivo fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **Art. 11 SEGRETARIO**

11.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo.

11.2 Il Segretario provvede alla gestione ordinaria, in base alle delibere del Consiglio direttivo a cui dà esecuzione.

11.3 Il Segretario tiene i libri contabili dell'Associazione e archivia i documenti giustificativi. Ha facoltà di riscuotere somme e valori, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanze, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I movimenti di tesoreria sono svolti attraverso un conto corrente bancario e/o postale intestato all'Associazione; sono autorizzati movimenti per cassa entro il limite fissato dal Consiglio direttivo.

11.4 Il Segretario è membro di diritto del Comitato scientifico. Partecipa all'Assemblea, alle riunioni del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico.

## **Art. 12 COMITATO SCIENTIFICO**

12.1 Il Consiglio direttivo, ravvisatane la necessità, può deliberare in merito alla costituzione di un Comitato scientifico.

12.1.1 Il Comitato scientifico è composto da un massimo di 9 membri ed è presieduto dal suo Presidente, eletto dal Comitato tra i suoi componenti.

12.2 Il Comitato scientifico dura in carica tre anni ed è composto da:

- a) il Presidente del Comitato scientifico che lo presiede;
- b) il Presidente del Consiglio direttivo;
- c) il Segretario;
- d) esperti scelti tra personalità tecnico-scientifiche del settore e del mondo accademico.

12.3 Il Comitato scientifico:

- a) elabora progetti di attività scientifica, finalizzati al raggiungimento degli scopi e delle finalità



dell'Associazione da sottoporre al Consiglio direttivo;

b) esercita attività di consulenza scientifica e tecnica in ordine ai piani e ai programmi dell'attività;

c) elabora valutazioni su programmi annuali e pluriennali di attività;

d) nomina e scioglie commissioni, gruppi di lavoro e comitati tecnici per scopi e lavori determinati, e ne definisce le norme di funzionamento.

12.4 Il Comitato scientifico è convocato dal Presidente del Comitato scientifico mediante avviso a ciascun membro spedito per lettera, fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della riunione, indicando, la data, l'ora il luogo e l'ordine del giorno.

12.5 Il Comitato scientifico è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato.

12.6 Il verbale della riunione del Consiglio scientifico viene trasmesso al Consiglio direttivo.

### **Art. 13**

#### **GRUPPI**

13.1 Nell'ambito dell'Associazione possono essere costituiti Gruppi, approvati dal Consiglio Direttivo, secondo criteri di affinità individuati nell'ambito della filiera erboristica, aperti a tutti i soci.

13.1.1 Finalità dei Gruppi sviluppare iniziative e seguire la svolgimento di tematiche di specifico interesse dei soci che vi appartengono.

13.2 Ogni Gruppo nomina un proprio Presidente.

13.3 Le direttive per il coordinamento delle attività del Gruppi sono stabilite dal Consiglio direttivo.

13.4 I Gruppi possono deliberare contributi aggiuntivi a carico dei Soci appartenenti al Gruppo medesimo per sopperire a particolari esigenze comuni.

13.5 I Presidenti dei Gruppi si tengono sistematicamente in contatto con il Presidente dell'Associazione ai fini del necessario coordinamento per assicurare unicità di indirizzo.

### **Art. 14**

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

14.1 Il Collegio dei revisori, organo di controllo dell'Associazione, dura in carica tre anni ed è costituito da tre membri, due effettivi ed un supplente, nominati dall'Assemblea. Nel caso che un revisore effettivo cessa dalla carica, gli subentra il revisore supplente.

14.2 Il Collegio dei revisori:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze della gestione, predisponendo una relazione da illustrarsi in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio;

b) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

c) esamina il documento previsionale annuale, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;

d) effettua verifiche di cassa;

e) se invitato o da esso richiesto, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

14.3 Per quanto non previsto dal presente statuto, al Collegio dei revisori si applicano gli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

14.4 Il Collegio agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi.

### **Art. 15**



## **RISORSE ECONOMICHE**

15.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti.

15.2 Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Presidente, su autorizzazione del Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può delegare il Segretario ad accettare le elargizioni liberali in denaro.

15.3 La quota associativa non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato.

## **Art. 16 BILANCIO**

16.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

16.2 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro luglio dell'anno successivo.

16.3 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

16.4 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **Art. 17 MODIFICA DELLO STATUTO**

17.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **Art. 18 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

18.1 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

18.2 Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, L. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 19 NORMA DI RINVIO**

19.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice civile e la normativa in tema di enti di tipo socivo.

Milano, 15 luglio 2013